SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. ***26:***

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 febbraio 1991, n. 150.

Regolamento recante ulteriore proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua esistenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, recante le regole tecniche riguardanti i medesimi, alle prescrizioni in esso contenute.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1988 concernente le regole tecniche riguardanti generatori e recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione degli oli minerali;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1990 concernente la proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua esistenti alla data di pubblicazione del decreto interministeriale 29 febbraio 1988;

Considerato che è stata avviata presso la CEE, ai sensi della legge n. 317/1986, la procedura di notifica di un nuovo decreto che modifica, aggiornandole, le prescrizioni tecniche del citato decreto 29 febbraio 1988;

Rilevato che l'adeguamento dei generatori e dei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua alle prescrizioni del decreto 29 febbraio 1988, nei termini indicati dal decreto del 30 gennaio 1990, non sarebbe esaustivo e che, pertanto, le apparecchiature di cui trattasi dovrebbero subire una ulteriore fermata perché siano tecnicamente adeguate alle prescizioni del decreto di modifica per il quale è in corso la notifica presso la CEE;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;

Constatato che in data 27 febbraio 1991 è stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il termine di tre mesi prescritto dal decreto interministeriale 30 gennaio 1990 scade decorsi sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 febbraio 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1991
Registro n. 10 Industria, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 29 febbraio 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1988.

— Il D.M. 30 gennaio 1990 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1990.

— La legge n. 317/1986 sull'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e della regolamentazione tecniche.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0187

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 maggio 1991.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 7 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1991) e 4 aprile 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1991), con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,50%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 7 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 7 marzo 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 19 settembre ed il 19 marzo di ogni anno, come quelli della prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 19 marzo 1991-1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 6,50 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,

n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 19 marzo 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'uno per cento, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo d'interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessantadue giorni.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,50% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 maggio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 maggio 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 19 marzo 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 21 maggio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998; esse avranno inizio il 21 maggio 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 282

91A2109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 85

Corso dei cambi del 3 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1271,100	1271.100	1271 —	1271,100	1271.100	1271,100	1270,950	1271,100	1271,100	1271,100
E.C.U.	1523,950	1523,950	1524 —	1523,950	1523.950	1523.950	1524.250	1523.950	1523,950	1523.900
Marco tedesco	741,340	741,340	741.500	741,340	741.340	741,340	741.280	741.340	741.340	741.350
Franco francese	218,850	218,850	219,250	218.850	218,850	218,850	218,840	218,850	218,850	218,850
Lira sterlina	2191,300	2191,300	2189 —	2191,300	2191.300	2191.300	2192,010	2191.300	2191,300	2191,300
Fiorino olandese	657.820	657,820	657,900	657.820	657.820	657.820	657,780	657.820	657.820	657.820
Franco belga	36,028	36.028	36,050	36,028	36.028	36,028	36,028	36,028	36,028	36,030
Peseta spagnola	11,994	11,994	12.040	11,994	11,994	11,994	11,994	11,994	11.994	11.990
Corona danese	193,830	193.830	193,750	193,830	193,830	193.830	193,780	193.830	193.830	193,830
Lira irlandese	1983.200	1983.200	1984 —	1983,200	1983,200	1983,200	1983 —	1983.200	1983,200	—
Dracma greca	6,814	6,814	6,810	6.814	6,814	6,814	6.815	6.814	6,814	—
Escudo portoghese	8.634	8,634	8,640	8,634	8,634	8.634	8.634	8,634	8.634	8.640
Dollaro canadese	1104.650	1104,650	1105 —	1104,650	1104,650	1104,650	1105,100	1104.650	1104.650	1104.650
Yen giapponese	9.222	9,222	9,250	9.222	9.222	9.222	9.223	9.222	9.222	9,230
Franco svizzero	877,620	877,620	878 —	877.620	877,620	877,620	877.900	877.620	877,620	877.620
Scellino austriaco	105,326	105,326	105,30	105.326	105,326	105,326	105.341	105,326	105,326	105.330
Corona norvegese	190,190	190,190	190 —	190,190	190,190	190,190	190.220	190.190	190.190	190.190
Corona svedese	207,060	207,060	207,50	207,060	207,060	207,060	206,990	207.060	207,060	207,060
Marco finlandese	318,700	318,700	318 —	318,700	318,700	318,700	318,320	318,700	318,700	—
Dollaro australiano	988,400	988,400	990 —	988,400	988,400	988,400	989,300	988.400	988.400	988,400

Media dei titoli del 3 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	102 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,25
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,750
» » » 22- 6-1987/91	98,750
» » » 18- 3-1987/94	84,55
» » » 21- 4-1987/94	84,110
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,25
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109 —
» » » TR 2,5% 1983/93	97,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,600
» » » » 1-11-1984/91	100,625
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	100,300
» » » » 1- 2-1985/92	100,450
» » » » 18- 4-1986/92	101,175
» » » » 19- 5-1986/92	100,875
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,575
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	99,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,525
» » » »	1- 5-1988/93	100,725
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,450
» » » »	17- 7-1986/93	99,725
» » » »	1- 8-1988/93	100,350
» » » »	19- 8-1986/93	99,400
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,125
» » » »	1-10-1988/93	100,450
» » » »	20-10-1986/93	99,300
» » » »	1-11-1988/93	100,725
» » » »	18-11-1986/93	100,725
» » » »	19-12-1986/93	99,750
» » » »	1- 1-1989/94	100,005
» » » »	1- 2-1989/94	100,075
» » » »	1- 3-1989/94	100,100
» » » »	15- 3-1989/94	100,100
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100 —
» » » »	1-10-1987/94	99,575
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,350
» » » »	1- 2-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1985/95	100,700
» » » »	1- 3-1990/95	99,500
» » » »	1- 4-1985/95	99,600
» » » »	1- 5-1985/95	99,650
» » » »	1- 5-1990/95	99,750
» » » »	1- 6-1985/95	99,125
» » » »	1- 7-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1990/95	98,875
» » » »	1- 8-1985/95	98,875
» » » »	1- 9-1985/95	98,775
» » » »	1-10-1985/95	99,375
» » » »	1-11-1985/95	99,400
» » » »	1-12-1985/95	99,225
» » » »	1- 1-1986/96	99,425
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,500
» » » »	1- 2-1986/96	99,475
» » » »	1- 3-1986/96	100 —
» » » »	1- 4-1986/96	100,050
» » » »	1- 5-1986/96	100 —
» » » »	1- 6-1986/96	99,600
» » » »	1- 7-1986/96	98,775
» » » »	1- 8-1986/96	98,625
» » » »	1- 9-1986/96	98,950
» » » »	1-10-1986/96	97,450
» » » »	1-11-1986/96	97,625
» » » »	1-12-1986/96	97,850
» » » »	1- 1-1987/97	97,825
» » » »	1- 2-1987/97	98,100
» » » »	18- 2-1987/97	98,250
» » » »	1- 3-1987/97	98,575
» » » »	1- 4-1987/97	98,800
» » » »	1- 5-1987/97	98,775
» » » »	1- 6-1987/97	98,450
» » » »	1- 7-1987/97	97,575
» » » »	1- 8-1987/97	97,475
» » » »	1- 9-1987/97	98 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,650
» » »	11,50%	21-12-1991	99,650
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,750
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,475
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,250
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,05
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,100
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,200
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,05
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,475
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 8-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993	99 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,980
» » »	12,50%	17-11-1993	99,750
» » »	12,50%	1-12-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,675
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,55
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,325
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,325

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,150
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	100,250
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,325
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,250
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,750
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	101,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,775
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,05
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,350
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,920
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,375
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,650
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,02
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,375
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,950
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M03051

N. 86

Corso dei cambi del 6 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1283,900	1283,900	1283,900	1283,900	1283,900	1283,900	1283,860	1283,900	1283,900	1283,900
E.C.U.	1522,900	1522,900	1523,500	1522,900	1522,900	1522,900	1523,100	1522,900	1522,900	1522,900
Marco tedesco	740,680	740,680	740,750	740,680	740,680	740,680	740,710	740,680	740,680	740,680
Franco francese	218,730	218,730	219 —	218,730	218,730	218,730	218,710	218,730	218,730	218,730
Lira sterlina	2193,900	2193,900	2195,550	2193,900	2193,900	2193,900	2193,800	2193,900	2193,900	2193,900
Fiorino olandese	657,320	657,320	657,50	657,320	657,320	657,320	657,290	657,320	657,320	657,320
Franco belga	35,995	35,995	36 —	35,995	35,995	35,995	36,004	35,995	35,995	35,990
Peseta spagnola	11,984	11,984	12,040	11,984	11,984	11,984	11,986	11,984	11,984	11,980
Corona danese	193,670	193,670	193,75	193,670	193,670	193,670	193,680	193,670	193,670	193,670
Lira irlandese	1981,500	1981,500	1980 —	1981,500	1981,500	1981,500	1980,750	1981,500	1981,500	—
Dracma greca	6,803	6,803	6,810	6,803	6,803	6,803	6,805	6,803	6,803	—
Escudo portoghese	8,585	8,585	8,600	8,585	8,585	8,585	8,596	8,585	8,585	8,580
Dollaro canadese	1117,650	1117,650	1115 —	1117,650	1117,650	1117,650	1118,530	1117,650	1117,650	1117,650
Yen giapponese	9,309	9,309	9,300	9,309	9,309	9,309	9,305	9,309	9,309	9,300
Franco svizzero	875,910	875,910	875,500	875,910	875,910	875,910	876,350	875,910	875,910	875,900
Scellino austriaco	105,188	105,188	105,300	105,188	105,188	105,188	105,200	105,188	105,188	105,180
Corona norvegese	190,240	190,240	190 —	190,240	190,240	190,240	190,150	190,240	190,240	190,240
Corona svedese	207,860	207,860	207,50	207,860	207,860	207,860	207,800	207,860	207,860	207,860
Marco finlandese	319,150	319,150	318,50	319;150	319,150	319,150	318,910	319,150	319,150	—
Dollaro australiano	1006,300	1006,300	1000 —	1006,300	1006,300	1006,300	1006,100	1006,300	1006,300	1006,300

Media dei titoli del 6 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	99 —
» » » 22- 6-1987/91	99 —
» » » 18- 3-1987/94	84,675
» » » 21- 4-1987/94	84,625
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	97,15
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	97,75
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	99,975
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,575
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	100,275
» » » » 1- 2-1985/92	100,425
» » » » 18- 4-1986/92	101,175
» » » » 19- 5-1986/92	100,875
» » » » 20- 7-1987/92	100,130
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	100,575
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,375
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,675
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,475
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,275
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,275
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,175
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,375
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,125
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,450
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,275
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,675
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,500
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,750
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,050
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,300
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,525
»	»	»	»	1-11-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,300
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,725
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,600
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,650
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,750
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,075
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,825
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,100
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,200
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,250
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,400
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,600
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,950
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,650
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,925
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,475
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,575
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,775
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,075
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,550
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,500
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,500
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,650
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,400
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	98,750
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,550
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,175
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,500
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100,020
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,275
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,100
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,100
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,125
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,100
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,175
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,200
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,075
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,625
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,650
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,500
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,020
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,350
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,200

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,175
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	100 —
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	99,475
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,325
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,025
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,625
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	101,150
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,350
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	100,700
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,650
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97 —
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,275
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,400
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,020
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,300
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,750
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	104 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,250
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,075
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,375
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,150
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M06051

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di proroga di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di L'Aquila, Bologna, Brescia, Cosenza, Foggia, Lecce, Milano, Padova, Potenza, Reggio Calabria e Roma.

Con decreto ministeriale n. 1/3404 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di L'Aquila è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 213.565.570 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 854.262.281, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 861.704.552 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di L'Aquila darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3154 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bologna è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 6.563.121.250 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 26.252.485.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 26.253.925.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Benedetti Alessandro con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bologna darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3465 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 2.749.656.250 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 10.998.625.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.004.138.137 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3155 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 4.086.817.000 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 8.173.634.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.212.178.992 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3248 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 4.965.934.966 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.985.446.748 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3405 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Foggia è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 4.819.375.701 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 9.638.751.403, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 9.647.041.287 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3199 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 84.580.000 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 338.320.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 339.278.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti elencati nell'istanza con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3260 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 32.378.668.524 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 34.572.134.251 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3145 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 22.375.818.668 pari al 25%, dell'importo richiesto di L. 89.503.274.672, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 89.540.593.430 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3153 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 54.213.675.046 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 54.220.765.465 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13875 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Potenza è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 1.047.658.219 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 4.190.632.876, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.215.535.448 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3216 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 39.264.004.999 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 39.286.108.786 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2776 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di lire 26.729.570.500 pari al 25% dell'importo richiesto di lire 106.918.282.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di lire 107.169.803.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta acco dati al contribuente.

91A2098

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Roma n. 33507/90 del 18 maggio 1990 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, la donazione consistente in apparecchiature indicate nell'art. 2 dell'atto a rogito del dott. Paone rep. n. 34716, racc. 7021, da destinare per il completamento delle strutture del dipartimento di urologia - Policlinico Umberto I dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Con decreto del prefetto di Roma n. 33642/90 del 2 giugno 1990 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, la donazione consistente in apparecchiature indicate nell'art. 2 dell'atto a rogito del dott. Paone, rep. n. 34715, racc. 7020, da destinare per il completamento delle strutture della clinica medica generale e terapia medica III dell'Università «La Sapienza» di Roma.

91A2077

Autorizzazione alla seconda Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33557/88 del 18 dicembre 1990 l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, la donazione consistente in apparecchiature indicate nell'art. 2 dell'atto a rogito del dott. De Corato, rep. n. 35104/1990, racc. 7085, da destinare per il completamento delle strutture della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso l'ospedale S. Eugenio.

91A2078

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica al decreto di nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Terre di Enea», in Pomezia

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 è stato rettificato il precedente decreto ministeriale 3 agosto 1990, con il quale l'avv. Vincenzo Marone è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Agricola Terre di Enea», con sede in Pomezia (Roma), e risultava residente in via Germanico, 96, anziché in via Germanico, 197.

91A2079

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

570° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 6 dicembre 1989 alla S.r.l. Larioscavi è accordata per la durata di anni venti la concessione mineraria «Scarpa» in comune di Grosio (Sondrio).

Con decreto distrettuale 12 dicembre 1990 alla S.r.l. Refrattari Motta è accordata la concessione mineraria denominata «Uccinaglio» in comune di Gattinara, provincia di Vercelli, per la durata di anni dieci.

Con decreto distrettuale 19 febbraio 1991 la concessione mineraria «Sasso» in comune di Cerveteri (Roma), è intestata alla S.p.a. Sanitari Pozzi Ginori.

Con decreto del direttore generale delle miniere del 3 gennaio 1990 la concessione della miniera di anidride carbonica denominata «Acqua Bugliola» sita in territorio dei comuni di Laterin e Pergine Valdarno, è intestata alla Industria toscana acido carbonico - I.T.A.C. S.p.a.

Con decreto distrettuale 14 novembre 1990 alla ditta Anceschi Gino e C. è accordata per la durata di anni venti la concessione mineraria «Serra del Zanchetto» in comune di Camugliano (Bologna).

Con decreto distrettuale 28 novembre 1990 è stato integrato con prescrizioni a tutela dell'ambiente il decreto distrettuale n. 4/89 del 9 febbraio 1989 relativo alla concessione mineraria «Riveselle».

Con decreto distrettuale 30 gennaio 1991 alla Sasil S.p.a. è accordata per la durata di anni venti la concessione mineraria «Monte della Guardia» nel comune di Masserano (Vercelli).

91A2134

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nuovi termini di presentazione delle domande di aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1990-91 e successive

Il regolamento CEE n. 928/91 della Commissione del 15 aprile 1991, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 94 del 16 aprile 1991, fra l'altro ha anticipato i termini validi per la presentazione delle domande di aiuto alla produzione da parte dei produttori olivicoli.

In particolare, a decorrere dall'attuale campagna olivicola 1990-91 e per le campagne successive, gli olivicoltori dovranno presentare le domande di aiuto alla produzione per l'olio d'oliva entro e non oltre il 31 maggio di ciascuna campagna:

alla propria associazione se si tratta di produttori membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta;

oppure direttamente all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, se trattasi di produttori non associati.

Le organizzazioni di produttori riconosciute, o se del caso le unioni, sono tenute a presentare all'A.I.M.A. le domande di aiuto alla produzione per l'olio di oliva entro il 15 agosto di ciascuna campagna, anziché entro il 31 ottobre.

Il presente comunicato, in considerazione dell'abbreviazione dei termini di presentazione di cui trattasi risponde all'esigenza di assicurare con tempestività la più ampia divulgazione ai termini previsti della normativa comunitaria di cui sopra, avente automaticamente efficacia diretta ed obbligatoria in tutti gli Stati membri delle Comunità europee.

91A2135

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1991 rispetto ad aprile 1990 risulta pari a più 6,7 (seivirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1991 rispetto ad aprile 1989 risulta pari a più 12,9 (dodicivirgolanove).

91A2160

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S r l
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F.
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 290.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189